



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 552	di data 16/12/22

**Oggetto: L.P. 7.11.2005 N. 15 E S.M.I.. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE E DICHIARAZIONE DECADENZA PARZIALE DOMANDA ANNO 2019.**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che il Comune di Trento è individuato quale soggetto preposto ad attuare la politica provinciale della casa secondo le disposizioni previste dalla Legge Provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m.i.;

visto il Regolamento di esecuzione della Legge provinciale n. 15/2005 approvato con DPP n. 17-75/leg d.d. 12.12.2011 e s.m.i.;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

viste le determinazioni dirigenziali n. 16/199 di data 22.05.2020 e n. 16/274 di data 30.06.2020 con le quali sono state rispettivamente approvate le graduatorie definitive dei cittadini comunitari ed extracomunitari riguardanti le domande di contributo integrativo al canone di locazione presentate ai sensi della L.P.15/2005 domande anno 2019, ed individuati i soggetti ammessi al contributo, tra i quali, nella categoria extracomunitari, il soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante del presente provvedimento, che quindi ha percepito da questa Amministrazione comunale il contributo integrativo al canone di locazione;

vista la nota protocollo n. 285539 di data 14.10.2022 del Servizio Politiche della casa della PAT relativa alla segnalazione del nucleo di controllo ICEF, nonché la documentazione allegata alla quale si rinvia, come da Allegato 1;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale 29.06.2015 n.1076 di approvazione delle disposizioni per la valutazione della condizione economica (ICEF) dei richiedenti interventi

pagina 1/4

agevolativi;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale 28.09.2012 n. 2031 avente ad oggetto "Modificazioni alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2960 di data 23 dicembre 2010 in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà";

verificato, in applicazione delle disposizioni contenute nelle sopra citate delibere, che il soggetto di cui all'Allegato 1, in riferimento alla domanda anno 2019, rientra nei casi previsti dalle stesse sussistendo i requisiti presupposto per l'ammissione al contributo e valutato quindi di rideterminare la rata di contributo integrativo spettante in base alla domanda anno 2019, calcolando il maggior beneficio erogato come indicato nel citato Allegato 1;

ritenuto di rideterminare il contributo integrativo al canone di locazione domanda anno 2019 e di dichiarare la decadenza parziale procedendo al recupero al soggetto di cui all'Allegato 1 del maggior beneficio percepito come indicato nel medesimo allegato;

atteso che con nota di data 04.11.2022, protocollo n. 305550, alla quale si rinvia, l'ufficio preposto ha comunicato al soggetto di cui all'Allegato 1 l'avvio del procedimento di rideterminazione del contributo integrativo al canone di locazione, domanda anno 2019, con conseguente dichiarazione della decadenza parziale dal beneficio per la stessa domanda, indicando l'importo totale da restituire, come meglio indicato nell'Allegato 1, somma da maggiorare di interessi calcolati secondo la normativa;

ritenuto di dover procedere al recupero dell'importo del contributo indebitamente erogato;

vista la circolare del Servizio politiche sociali e abitative della P.A.T. n. 10 di data 04.06.2009 con la quale viene definito che, in riferimento ai procedimenti di revoca dei contributi integrativi erogati ai sensi della L.P. 15/2005, debbono essere applicati gli interessi legali al tasso di riferimento annuo calcolati a partire dalla data del mandato di pagamento nei confronti del beneficiario e per la durata della disponibilità;

verificato che non risultano interessi da pagare;

viste le disposizioni contenute nella delibera della Giunta Provinciale 27.12.2012 n. 2901 e nel Decreto del Presidente 28.12.2012 n. 198 di modifica dei decreti di trasferimento di funzioni amministrative alle Comunità/Territorio ai sensi dell'art. 8 della L.P. 3/2006, di riforma istituzionale;

atteso che nelle sopra citate disposizioni vengono stabilite modalità procedurali che gli Enti devono seguire nei procedimenti relativi a variazioni collegate alle domande ICEF di accesso all'edilizia abitativa pubblica;

vista la nota 16.05.2013 prot. 274690 del Servizio Politiche Sociali della PAT che relativamente alle disposizioni contenute nella delibera della Giunta Provinciale 27.12.2012 n. 2901 e nel Decreto del Presidente 28.12.2012 n. 198 precisa che con il trasferimento delle funzioni amministrative le somme relative a rideterminazioni di importi restano in disponibilità dell'Ente;

ritenuto pertanto che l'importo da restituire dal soggetto di cui all'Allegato 1 rientri nelle disponibilità quale somma da utilizzare per l'erogazione delle concessioni del contributo integrativo al canone di locazione L.P. 15/2005;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente

eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione della LP 15/2005 e s.m.i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020, prot. n. 306651, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

determina

1. di rideterminare, per i motivi precisati in premessa, le rate mensili di contributo integrativo al canone di locazione concesso al soggetto cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante del presente provvedimento, in base alla domanda di contributo integrativo anno 2019, categoria extracomunitari, come indicato nell'Allegato 1;
2. di dichiarare, per le motivazioni indicate in premessa, la decadenza parziale dal contributo integrativo al canone di locazione di cui era beneficiario il soggetto di cui all'Allegato 1, domanda anno 2019, categoria extracomunitari, prendendo atto che lo stesso è tenuto a rimborsare il maggior contributo percepito pari ad euro 172,68, come meglio indicato nell'Allegato 1;
3. di prendere atto dell'avvenuta restituzione, da parte del soggetto di cui all'Allegato 1, dell'importo di cui al punto 2;
4. di dare atto che l'importo di euro 172,68 è stato accertato al cap. 40138 (accertamento n. 274839) dell'esercizio finanziario 2022 del PEG 2022-2023-2024;
5. di dichiarare che tale entrata è esigibile nell'esercizio finanziario 2022;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento – entro 60 giorni dalla notifica della presente determinazione all'interessato;
7. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla

pagina 3/4

notifica della presente determinazione.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1.

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Cristina Degasperi

Trento, addì 16/12/22



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 552	di data 16/12/22

**Oggetto: L.P. 7.11.2005 N. 15 E S.M.I.. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE E DICHIARAZIONE DECADENZA PARZIALE DOMANDA ANNO 2019.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 19 dicembre 2022